

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1458)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1961

Determinazione delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria)

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattamento economico del personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia è in atto disciplinato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 luglio 1947, n. 1071, e dal decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 649.

In base alle sopra citate disposizioni di legge, il personale di cui trattasi, che risiede in tali località senza la famiglia acquisita, ha titolo alla conversione in valuta estera locale, al cambio in atto al 1° gennaio 1946, di una parte degli assegni fino al limite massimo del 40 per cento dello stipendio o paga e dell'indennità di carovita netti. Se detto personale risiede invece in territorio estero con la famiglia acquisita, il limite massimo di conversione delle stesse competenze è elevato dal 40 al 65 per cento, fermo restando il rapporto fisso di conversione, commisurato alla quotazione ufficiale dei cambi risultante alla data del 1° gennaio 1946.

Per il personale che risiede in territorio estero di confine in cui, alla surriferita data del 1° gennaio 1946, non sussistesse

quotazione di cambi (quale ad esempio l'Austria), il rapporto di conversione è stato fissato, in base ad espressa delega contenuta nei provvedimenti di legge innanzi citati, dal Ministro del tesoro, con proprio decreto. Analogamente è previsto che lo stesso Ministro può stabilire, per il personale che si trovi in particolari condizioni, limiti adeguati di conversione in valuta estera.

In base alle disposizioni di cui sopra, i rapporti fissi di conversione, da applicare al 40 od al 65 per cento dello stipendio e delle quote di aggiunta di famiglia (in sostituzione dell'indennità di carovita), sono stati quindi applicati nelle seguenti misure, e non hanno più subito alcuna variazione dal 1947:

per il personale residente in Francia: lire 0,8406 per un franco francese (rapporto di conversione attuale del franco leggendario: franchi francesi 1 uguale a lire 1,265);

per il personale residente in Svizzera: lire 23,31 per un franco svizzero (rapporto di conversione attuale: franchi svizzeri 1 uguale a lire 144,084);

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per il personale residente in Austria: lire 10 per uno scellino (rapporto di conversione attuale: scellini 1 uguale a lire 23,975).

Com'è dato rilevare dalle cifre sopra indicate, i rapporti di cambio in atto nel 1946 hanno subito, nel tempo, sensibili variazioni in aumento, solo parzialmente compensate dagli aumenti delle retribuzioni. Ciò ha provocato, per il personale residente nelle predette località di confine, una situazione di evidente disagio, resa particolarmente sensibile per coloro che risiedono in Francia, a seguito della flessione subita dal franco francese e del conseguente aumento del costo della vita ivi verificatosi.

Si è inoltre constatato che l'aliquota del 40 per cento della retribuzione non garantisce (come sopra avvertito) ai dipendenti residenti all'estero con la famiglia in Italia un adeguato trattamento economico in quanto i predetti debbono pur sempre provvedere alle necessità della famiglia, sicchè sembra opportuno ed equo elevare detto limite di convertibilità, ferma restando la necessità di adeguare i rapporti di conversione ai valori attuali.

Sulla base di tali considerazioni, tenuta d'altra parte presente l'opportunità di evitare il riferimento a cambi ormai superati, è stato predisposto l'unito disegno di legge, composto di tre articoli, nei quali sono previste le seguenti innovazioni:

Art. 1. — Eleva dal 40 al 50 per cento l'aliquota dello stipendio e delle quote dell'aggiunta di famiglia da prendere come base della conversione in valuta locale per il personale la cui famiglia acquisita risiede in Italia;

Art. 2. — Primo comma: contiene l'innovazione più rilevante, cui mira il provvedi-

mento in esame. Infatti, con la disposizione in essa contenuta viene modificato del tutto il criterio di determinazione della valuta locale da corrispondere, in quanto all'elemento fisso del cambio ancorato al 1° gennaio 1946 è stato sostituito quello variabile dei rapporti di ragguaglio da determinarsi, con decreto del Ministro del tesoro, per il controvalore massimo di 2 franchi francesi, di 3 franchi svizzeri e di 15 scellini austriaci per ogni 100 lire di stipendio e quote di aggiunta di famiglia.

Con ciò, mentre si raggiungono le stesse finalità delle vigenti disposizioni intese a sottrarre il personale all'alea delle oscillazioni dei cambi, si evita di far riferimento a cambi remoti, ormai superati.

Il secondo comma dell'articolo 2 prevede la facoltà di riferire i rapporti di ragguaglio di cui sopra tanto a singoli gradi o qualifiche, quanto a gruppi di gradi o qualifiche ovvero a classi di retribuzione. Tale norma ha lo scopo di consentire l'adeguamento in atto alla mutata procedura, senza pregiudicare, in alcun caso, i benefici acquisiti dal personale.

Il terzo comma prevede che, per le visitatrici doganali, non ancora inquadrata nel ruolo istituito con la legge 23 febbraio 1960, n. 132, è confermata la facoltà di stabilire rapporti di ragguaglio inferiori a quelli da stabilire per l'altro personale;

Art. 3. — Stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento, riferita al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'onere che potrà derivare dall'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 2 del disegno di legge sarà di entità trascurabile e potrà quindi essere assorbito, in ogni caso, dai normali stanziamenti di bilancio relativi agli stipendi ed alle paghe del personale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria) spetta la conversione in valuta locale, con l'applicazione dei rapporti di ragguglio stabiliti dal successivo articolo 2, del 50 per cento dell'ammontare mensile netto dello stipendio (o paga) e delle quote di aggiunta di famiglia, escluse le altre competenze a qualsiasi titolo dovute.

Qualora il personale di cui al precedente comma risiede in territorio estero di confine con la famiglia acquisita, l'aliquota di conversione in esso prevista è elevata al 65 per cento.

Art. 2.

La conversione di cui al precedente articolo è attuata mediante l'applicazione di rap-

porti di ragguglio da determinare con decreti del Ministro del tesoro per un controvalore massimo di 2 nuovi franchi per la Francia, di 3 franchi svizzeri per la Svizzera e di 15 scellini per l'Austria per ogni 100 lire dell'aliquota delle competenze da convertire.

I rapporti di ragguglio da determinarsi ai sensi del precedente comma possono riferirsi tanto a singoli gradi o qualifiche quanto a gruppi di gradi o qualifiche ovvero a classi di retribuzioni.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento da usare nei confronti delle visitatrici doganali di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 649, non inquadrato nel ruolo istituito con la legge 23 febbraio 1960, n. 132.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.